

Andorra	Elenco C	Nota 2
Australia	Elenco D	Nota 3
Austria	Elenco C	Nota 2
Bangladesh	Elenco E	Nota 4
Belgio	Elenco C	Nota 2
Brasile	Elenco E	Nota 5
Bulgaria	Elenco C	Nota 2
Canada	Elenco D	Nota 3
Cipro	Elenco C	Nota 2
Croazia	Elenco C	Nota 2
Danimarca (con i territori della Groenlandia e delle Isole Faer Oer)	Elenco C	Nota 2
Estonia	Elenco C	Nota 2
Finlandia	Elenco C	Nota 2
Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo)	Elenco C	Nota 2
Germania	Elenco C	Nota 2
Giappone	Elenco D	Nota 3
Grecia	Elenco C	Nota 2
India	Elenco E	Nota 4
Islanda	Elenco C	Nota 2
Israele	Elenco C	Nota 2
Lettonia	Elenco C	Nota 2
Liechtenstein	Elenco C	Nota 2
Lituania	Elenco C	Nota 2
Lussemburgo	Elenco C	Nota 2
Malta	Elenco C	Nota 2
Norvegia	Elenco C	Nota 2
Nuova Zelanda	Elenco D	Nota 3
Paesi Bassi (esclusi i territori situati fuori dal continente europeo)	Elenco C	Nota 2
Polonia	Elenco C	Nota 2
Portogallo (incluse Azzorre e Madeira)	Elenco C	Nota 2
Principato di Monaco	Elenco C	Nota 2
Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord	Elenco C	Nota 2
Repubblica Ceca	Elenco C	Nota 2
Repubblica di Corea	Elenco D	Nota 3
Repubblica di San Marino	Elenco A	Nota 1
Ruanda	Elenco D	Nota 3
Singapore	Elenco D	Nota 3
Slovacchia	Elenco C	Nota 2
Slovenia	Elenco C	Nota 2
Spagna (inclusi i territori nel continente africano)	Elenco C	Nota 2
Sri Lanka	Elenco E	Nota 4
Stati Uniti	Elenco D	Nota 3
Stato della Città del Vaticano	Elenco A	Nota 1
Svezia	Elenco C	Nota 2

Svizzera	Elenco C	Nota 2
Tailandia	Elenco D	Nota 3
Ungheria	Elenco C	Nota 2

Nota 1

Per questi Paesi non è prevista nessuna limitazione.

Nota 2

Limitazioni

In base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per questi Paesi sono consentiti senza necessità di motivazione.

Sono previste limitazioni in caso di transito o soggiorno in Paesi dell'Elenco D e/o dell' Elenco E nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia.

Nota 3

Limitazioni

In base alla normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale).

Sono previste restrizioni all'ingresso in Italia in caso di transito o soggiorno in Paesi dell'Elenco E nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia.

Adempimenti

Al rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai questi Paesi è necessario:

- sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell'ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo
 - compilare un'autodichiarazione
 - comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio. Consulta la pagina: COVID-19 Numeri verdi e informazioni regionali;
 - raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato
 - sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni. Tale disposizione si applica solo agli ingressi in Italia successivi all'entrata in vigore dell'Ordinanza 16 aprile 2021
 - sottoporsi al termine dell'isolamento di 10 giorni ad un ulteriore tampone molecolare o antigenico
- Le disposizioni restano in vigore fino al 30 luglio 2021.

Nota 4

Limitazioni

Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali:

- lavoro
- motivi di salute
- motivi di studio
- assoluta urgenza
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo

Il rientro/l'ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). Resta confermata inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell'elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen

o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l'abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia).

Adempimenti

Al rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai questi Paesi è necessario:

- sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell'ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo
- compilare un'autodichiarazione
- sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni. Tale disposizione si applica solo agli ingressi in Italia successivi all'entrata in vigore dell'Ordinanza 16 aprile 2021
- sottoporsi al termine dell'isolamento di 10 giorni ad un ulteriore tampone molecolare o antigenico. Coloro che abbiano fatto ingresso in Italia prima del 18 aprile 2021, devono completare il periodo di 14 giorni di isolamento e non devono effettuare ulteriori test raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato.

Vige l'obbligo, inoltre di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio all'azienda sanitaria locale. Consulta la pagina: COVID-19 Numeri verdi e informazioni regionali

Le disposizioni restano in vigore fino al 30 luglio 2021.

Nota 5

Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.

L'ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti, a condizione che non si manifestino sintomi da Covid-19, solo alle seguenti categorie:

- coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021 (con autodichiarazione, senza autorizzazione del Ministero della Salute)
- coloro che devono raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione di civile
- (con autodichiarazione, senza autorizzazione del Ministero della Salute);
- ai soggetti in condizione di assoluta necessità autorizzati dal Ministero della Salute

Fermo restando

- ✓ l'obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo eseguito nelle 72 ore antecedenti;
- ✓ l'obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo eseguito al momento dell'arrivo in aeroporto, o nel caso di arrivo in porto o lungo di confine anche entro le 48 ore presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;
- ✓ indipendentemente dal risultato del test, l'obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 10 giorni
- ✓ obbligo di effettuare un ulteriore tampone molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di quarantena.

Equipaggio e personale viaggiante

È comunque consentito l'ingresso in Italia e sono sempre esonerati dalla quarantena, senza necessità di autorizzazione da parte del Ministero della Salute, l'equipaggio ed il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci a condizione che non compaiano sintomi di COVID-19, fermo restando l'obbligo di autodichiarazione e di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Per i marittimi resta in vigore anche quanto stabilito all'allegato 28 del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 recante "Protocollo per raggiungere una nave per l'imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio".

Esenzione dalla quarantena previa autorizzazione del Ministero della Salute

E' consentito l'ingresso in Italia, a condizione che non si manifestino sintomi da Covid-19 e previa autorizzazione del Ministero, fermo restando:

- l'obbligo di autodichiarazione
- l'obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo eseguito nelle 72 ore antecedenti
- l'obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo eseguito al momento dell'arrivo in aeroporto, o nel caso di arrivo in porto o lungo di confine anche entro le 48 ore presso l'azienda sanitaria locale di riferimento,

esclusivamente per le seguenti categorie di soggetti:

- ✓ ingresso in Italia per meno di 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
- ✓ al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore alle 120 ore;
- ✓ ai funzionari e agli agenti dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni.

Tali misure restano valide fino al 30 luglio 2021. (Ordinanza 13 febbraio 2021, Ordinanza 16 aprile 2021, Ordinanza 29 aprile 2021, Ordinanza 14 maggio 2021)

Deroghe per ingressi per competizioni sportive nazionali che si svolgono in Italia

Anche in questo caso, la deroga è attivata mediante autodichiarazione, per cui non bisogna richiederla al Ministero della Salute.

Si applica come da normativa vigente alle seguenti categorie:

agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera per la partecipazione alle competizioni sportive che si svolgono in Italia e conformi alle disposizioni dell'art. 18, comma 1.

È obbligatorio che nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, le suddette categorie si siano sottoposte ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo

gli ingressi sono consentiti anche da quei Paesi dai quali è vietato l'ingresso in Italia come da art. 49 comma 5 DPCM 2marzo 2021

Le organizzazioni di riferimento per tale deroga sono il CONI e il CIP (art 18, comma 1). Vigge l'obbligo per i partecipanti del rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.